



COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile
PROVINCIA DI CHIETI

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale Seduta del 9 ottobre 2014 n. 194

OGGETTO: Attività di supporto in materia di accertamento Imposta Municipale Propria – Provvedimenti.

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **9** del mese di **ottobre** alle ore **14.00** nella sede comunale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco, Dr. Vincenzo d'Ottavio.

Sono presenti gli Assessori:

1. Sig. Michele BOMBA
2. Sig. Gianluca COLETTI
3. Sig.ra Lea RADICO
4. Sig. Roberto SERAFINI

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott.ssa Mariella Colaiezzi.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RAMMENTATO che l'Ente ha in corso accordi contrattuali con la società Soget spa, con sede legale in Pescara, Via Venezia, n. 49, per lo svolgimento di attività di supporto alla riscossione ordinaria e/o alle attività di accertamento in materia di Imposta Comunale sugli Immobili / Imposta Municipale Propria,

nonché di Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani / Tassa sui rifiuti: quanto precede avuto riguardo alle disposizioni normative, previste dall'art. 13, comma 1, d.l. 201/2011, e dal comma 639 dell'articolo unico della legge n. 147/2013, che hanno, rispettivamente, disposto l'istituzione, in via sperimentale ed a decorrere dall'anno 2012, dell'imposta municipale propria e della TARI (Tassa sui rifiuti) quale componente dell'Imposta Unica Comunale destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in sostituzione della TARSU e della TIA;

RAMMENTATE, altresì, le disposizioni recate dal comma 2-ter dell'articolo 10 del d.l. n. 35 del 8 aprile 2013, nel testo oggi in vigore, dal 1° gennaio 2014, dopo le modifiche apportate dall'art. 1, comma 610, della citata L. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale, al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione, ha stabilito che i termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2014;

OSSERVATO, quindi, che le citate disposizioni normative hanno prorogato al 31 dicembre 2014 gli accordi contrattuali in essere con il predetto ex concessionario della riscossione;

RICHIAMATE, ancora, le disposizioni recate dall'art. 8, comma 8, del d.l. n. 66/2014, il quale ha autorizzato le pubbliche amministrazioni a ridurre gli importi dei contratti in essere, nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi. La medesima disposizione normativa, inoltre, ha concesso la facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione;

RAMMENTATO che con nota prot. n. 20140028714 del 7 ottobre 2014, a firma del Dirigente del Settore Servizi Finanziari, l'Ente ha esercitato la facoltà di cui al citato comma 8, mediante richiesta al predetto ex concessionario della riscossione di riduzione degli importi contrattuali in essere, stabiliti in misura percentuale sulle somme effettivamente riscosse;

CONSIDERATO che il suddetto ex concessionario ha comunicato di voler aderire alla richiesta rinegoziazione, proponendo una riduzione dell'aggio vigente, da applicare sulle somme riscosse, dal 25% al 22%: il citato ex concessionario, peraltro, con la medesima nota, ha altresì invitato l'Amministrazione a valutare la possibilità di estendere gli accordi contrattuali in essere in materia di attività di supporto all'accertamento in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, come ridefiniti, per quanto concerne i corrispettivi economici, in applicazione delle disposizioni normative di cui sopra, alle analoghe attività in materia di Imposta Municipale Propria;

RITENUTA la predetta estensione meritevole di accoglimento, considerata la sostanziale corrispondenza della disciplina dei due tributi (l'imposta municipale propria ha, come noto, sostituito l'imposta comunale sugli immobili) e, per converso, la possibilità di assicurare, per il tramite di tale misura, continuità nell'erogazione dei servizi in discorso, continuità garantita dalla circostanza della unicità della banca dati da utilizzare per la gestione delle attività in questione;

RICHIAMATE, inoltre, le disposizioni recate dal comma 639 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO, pertanto, di dover dettare opportuni indirizzi al competente Dirigente affinché la predetta estensione degli accordi contrattuali in essere debba essere limitata, alla luce delle disposizioni sopra richiamate, alle sole annualità 2012 e 2013, per le quali l'Imposta Municipale Propria è stata introdotta ed applicata in via sperimentale: quanto precede in considerazione della necessità che le attività di accertamento in materia di Imposta Municipale Propria, dal 2014 non più sperimentale, siano condotte nell'ambito delle complessive attività di accertamento in materia di Imposta Unica Comunale, e quindi in connessione con le

analoghe attività in materia di Tassa sui servizi indivisibili (la cui base imponibile e i cui metodi di calcolo ricalcano, sostanzialmente, quelli dell'Imposta Municipale Propria) e di Tassa sui rifiuti;

VISTI i pareri favorevoli resi dal Dirigente il Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, come risulta dall'allegata scheda che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

A voti unanimi

DELIBERA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto anche se materialmente qui non ritrascritte;
2. Di dettare opportuni indirizzi al competente Dirigente affinché ponga in essere ogni attività amministrativa diretta all'estensione all'Imposta Municipale Propria degli accordi contrattuali in essere in materia di Imposta Comunale sugli Immobili;
3. Di limitare, per quanto in premessa riportato, l'estensione di cui al precedente punto 2 alle sole annualità d'imposta 2012 e 2013, per le quali l'imposta in discorso è stata introdotta ed applicata in via sperimentale.

Successivamente, la Giunta Comunale, con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, IV comma, del d.lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

IL PRESIDENTE
F.to **V. d'OTTAVIO**

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to **R. SERAFINI**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona – www.comune.ortona.chieti.it – e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 14 ottobre 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

La sujestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, 14 ottobre 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

PREMESSO CHE:

- la legge 11 agosto 1991, n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti pubblici;
- la Regione Abruzzo, nell'ambito dei principi sanciti dalla legge 266/91, all'art. 1 della L.R. n.37/1993 , "riconosce e favorisce la funzione del volontariato, quale espressione di solidarietà umana e sociale, nonché di partecipazione del cittadino al perseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale...ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la piena autonomia e favorendone la crescita e l'originale apporto complementare dell'intervento pubblico";
- il Comune di Ortona, intende valorizzare l'apporto del volontariato e rafforzando in tal modo le reti di solidarietà esistenti sul territorio mediante convenzioni che disciplinino il rapporto tra l'Amministrazione stessa e tali Associazioni finalizzate, tra l'altro, alla promozione dei servizi che concorrano alla formazione dei cittadini da realizzarsi anche in modo diffusivo sul territorio nei quartieri e nelle frazioni;

VISTA l'istanza in data 8.7.2014, assunta al protocollo generale dell'Ente al n.19124 del 16.7.2014, a firma del presidente pro tempore dell'*ASSOCIAZIONE MANI IN TERRA (A.P.S.)* con sede ad Ortona Via Fenoglietti,02-66026-.C.F.91012250691 iscritta il 05 giugno 2014 nel registro dell'Ufficio dell'Entrate di Ortona con D.P.G.R. n582, serie n.3 di repertorio, con la quale veniva proposta la gestione della biblioteca Scolastica del plesso di Fontegrande con l'obiettivo di aprirla al pubblico, al di fuori degli orari ed attività scolastiche, con modalità e forme che implementino la presenza della scuola e del servizio sul territorio del quartiere, mettendo gratuitamente a disposizione le proprie professionalità;

RILEVATO CHE:

- il Comune di Ortona con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/1997 ha organizzato il proprio servizio bibliotecario e culturale tramite un sistema bibliotecario cittadino di pubblica lettura;
- con Deliberazione della G.C. n. 212 del 2002 il Comune di Ortona aderiva al Sistema Bibliotecario Provinciale di Chieti, firmando apposita convenzione, e che con successiva Deliberazione G.C. n. 536 del 2006 si definivano obiettivi specifici e modalità di riconoscimento del sistema bibliotecario ortonese, composto dalle biblioteche di enti e istituzioni del territorio, comprese le Biblioteche scolastiche;
- l'Istituto Scolastico Comprensivo 1 di Ortona è a tutti gli effetti Ente aderente al sistema bibliotecario cittadino, tra le cui biblioteche figura la Biblioteca Scolastica con sede nel plesso di Fontegrande;

RISCONTRATA la piena disponibilità dell'Istituto Scolastico Comprensivo 1 per l'attività indicata;

CONSIDERATO CHE:

- il Comune di Ortona, ritenendolo utile e necessario per il benessere dei propri cittadini e per il raggiungimento delle sue finalità istituzionali e statutarie nel particolare settore culturale, intende porre le basi per una più stretta collaborazione con i soggetti del III Settore che possano assicurare prestazioni socio-assistenziali con professionalità e competenza, sostenute dal sano spirito caratterizzante il volontariato;
- Il Comune di Ortona intende valorizzare le biblioteche scolastiche al fine di supportarle nella loro funzione di comunità ed aggregativa, oltre che di insostituibile strumento didattico;
- in tale ottica, anche in considerazione delle attività svolte dalla prefata Associazione *MANI IN TERRA* e dell'esperienza maturata nel suo impegno in campo sociale, appare opportuno aderire alla richiesta formulata sottoscrivendo con *Associazione MANI IN TERRA* e con l'Istituto Comprensivo 1 di Ortona apposita convenzione per la realizzazione, a titolo sperimentale, delle attività di cui in premessa;

VISTO lo schema di convenzione predisposto dagli uffici competenti di conserva con l'Istituto Scolastico Comprensivo 1 di Ortona, per la gestione della biblioteca scolastica con sede in Fontegrande, con la finalità di aprirla alla comunità sociale, formante parte integrante e sostanziale del presente atto;



COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile
PROVINCIA DI CHIETI

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale Seduta del 9 ottobre 2014 n. 194

OGGETTO: ATTIVITA' DI SUPPORTO IN MATERIA DI ACCERTAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – PROVVEDIMENTI

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **9** del mese di **ottobre** alle ore **14.00** nella sede comunale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco, Dr. Vincenzo d'Ottavio.

Sono presenti gli Assessori:

1. Sig. Michele BOMBA
2. Sig. Gianluca COLETTI
3. Sig.ra Lea RADICO
4. Sig. Roberto SERAFINI

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott.ssa Mariella Colaiezzi.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.